BURICO OTTORINO

loc. VITELLINO 11 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

P. IVA 01186930548 C. F. BRC TRN 51L02 C309L

SOGGETTO EROGANTE	SOMMA INCASSATA	DATA INCASSO	CAUSALE
BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA	25000,00	24/6/2020	FONDO GARANZIA L. 662/96

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

Spett. *BURICO OTTORINO*
C.F. *BRCTRN51L02C309L*
fax *0*

Oggetto: FONDO DI GARANZIA - F.Gar.L.662/96, posizione M.C. 1753151,

finanziamento di EURO 25.000,00,
da concedere,
importo massimo garantito dal Fondo: EURO 25.000,00,
copertura dell'insolvenza 100,00%,
Aiuto ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo di Aiuti: Euro 25.000,00,.

Si comunica che il Consiglio di gestione del Fondo, in data 26/06/2020, ha ammesso l'operazione in oggetto all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 .
La garanzia di cui sopra decadra' se entro il 26/09/2020 l'operazione finanziaria non sara' deliberata e non ne sara' data comunicazione al Gestore.
La garanzia di cui sopra decadra' se almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria non sara' perfezionato entro il 26/12/2020, salvo che prima dello scadere di tale termine, non venga richiesta ed accordata una proroga, da parte del Consiglio di gestione del Fondo. A pena di decadenza della garanzia di cui sopra, inoltre, la data del perfezionamento e le altre informazioni previste dalla Disposizioni Operative dovranno essere comunicate al Gestore entro 3 mesi dalla medesima data del perfezionamento.
La garanzia di cui sopra avra' termine non oltre 72 mesi dalla data in cui sara' perfezionato almeno il 25% dell'operazione finanziaria.
La validita' della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di inefficacia della garanzia di cui alle Disposizioni Operative.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, fatta salva l'efficacia della garanzia, il Gestore - MCC avvia il procedimento di revoca della

concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale:

a) nei soli casi in cui la garanzia sia concessa su "operazioni finanziarie a fronte d'investimento" così come definite dalle Disposizioni Operative, qualora il programma di investimento, oggetto delle medesime operazioni, non sia completato entro il termine di tre anni dalla data di perfezionamento dell'operazione finanziaria;

b) nei soli casi in cui la garanzia sia concessa su "operazioni finanziarie a fronte d'investimento" così come definite dalle Disposizioni Operative, qualora la relazione finale sul programma di investimento, nonché copia delle fatture relative agli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati, non sia conservata per un periodo di cinque anni dalla data di scadenza dell'operazione finanziaria garantita dal Fondo e non sia trasmessa dal soggetto beneficiario finale al Gestore del Fondo entro il termine di un mese dalla relativa richiesta;

c) qualora, diversamente da quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, il soggetto beneficiario finale non rispetti i parametri dimensionali previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003 e le ulteriori indicazioni fornite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005;

d) qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della garanzia, la documentazione necessaria alla verifica dei parametri dimensionali di cui alla precedente lettera c);

e) nei soli casi in cui il soggetto richiedente ha alimentato i dati del modulo economico-finanziario del modello di valutazione attraverso acquisizione automatica dal Portale per le imprese, qualora il soggetto beneficiario finale non fornisca al Gestore del Fondo, entro 3 mesi dalla richiesta dello stesso ai fini dell'espletamento dei controlli documentali, ovvero per il completamento delle istruttorie relative alle richieste di escussione della garanzia, la documentazione contabile necessaria alla verifica dei predetti dati;

f) nei soli casi in cui il soggetto richiedente ha alimentato i dati del modulo

economico-finanziario del modello di valutazione attraverso acquisizione automatica dal Portale per le imprese, qualora sia verificata la mancata rispondenza sostanziale dei dati acquisiti dal Portale per le imprese con quelli risultanti dalla documentazione contabile di cui alla precedente lettera e) e tale mancata rispondenza sostanziale sia stata determinante ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo;

g) qualora l'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale, contenga dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo;

h) qualora nell'operazione finanziaria subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti per l'ammissione alla garanzia, fatta eccezione per il caso in cui nell'operazione finanziaria subentri una persona fisica a seguito di cessazione dell'attività d'impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese;

i) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;

j) qualora il soggetto beneficiario finale sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Si comunica che, secondo quanto previsto dal paragrafo B, Parte XII (Piano della Trasparenza) delle vigenti Disposizioni Operative, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SERVICE PROMOZIONI SERVIZI ha dichiarato che, attraverso la garanzia del Fondo, il vantaggio a Voi riconosciuto consiste in:

- maggior volume di credito concesso:

VOLUME di credito concesso SENZA la garanzia del Fondo:

- Volume di credito (in euro) : 0,00;

VOLUME di credito concesso CON la garanzia del Fondo:

MEDIOCREDITO
CENTRALE

INVITALIA

- Volume di credito (in euro) : 25.000,00.

Si comunica che, secondo quanto previsto alla Parte IV (Versamento delle commissioni) delle vigenti Disposizioni Operative, BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - SERVICE PROMOZIONI SERVIZI non dovra' versare, a fronte della concessione della garanzia del Fondo, alcuna commissione "una tantum".

Per le operazioni presentate all'ammissione alla garanzia del Fondo secondo le Disposizioni Operative approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017, in vigore dal 15 ottobre 2018:
Il soggetto beneficiario finale sara' tenuto a versare un'integrazione della commissione "una tantum" qualora, a seguito di verifiche da parte del Gestore, risulti una diversa dimensione d'impresa rispetto a quanto dichiarato dalla stessa nella richiesta di agevolazione.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera m), del DL del 17/03/2020 n. 18 "Cura Italia", gli adempimenti relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo sono prorogati di 3 mesi. Pertanto, i termini di scadenza indicati nella presente comunicazione si intendono prorogati di 3 mesi.

Distinti saluti.

Mediocredito Centrale S.p.A.
Mandataria del RTI per la gestione del Fondo di Garanzia

Pierpaolo Brunozzi Gianpaolo Pavia